



COMUNE DI MARLIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TAXI E
NOLEGGIO VEICOLI CON
CONDUCENTE.**

SOMMARIO

TITOLO I ***DISPOSIZIONI GENERALI***

- Articolo 1 – Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea
- Articolo 2 – Disciplina del servizio
- Articolo 3 – Licenza, autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Articolo 4 – Condizioni d'esercizio
- Articolo 5 – Numero delle licenze, autorizzazioni
- Articolo 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Articolo 7 – Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e di conducente di veicolo a noleggio
- Articolo 8 – Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni
- Articolo 9 – Autorizzazione per il servizio con conducente mediante autobus
- Articolo 10 – Domande di licenza o di autorizzazione
- Articolo 11 – Valutazione delle domande e graduatorie
- Articolo 12 – Assegnazione della licenza o autorizzazione
- Articolo 13 – Licenza o autorizzazione di servizio e sua validità
- Articolo 14 – Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione
- Articolo 15 – Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 16 – Comportamento dei conducenti durante il servizio
- Articolo 17 – Comportamento degli utenti
- Articolo 18 – Utenza portatrice di handicap
- Articolo 19 – Interruzione del trasporto
- Articolo 20 – Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Articolo 21 – Reclami

TITOLO II ***IL SERVIZIO DI TAXI***

- Articolo 22 – Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi
- Articolo 23 – Finalità del servizio taxi
- Articolo 24 – Acquisizione della corsa
- Articolo 25 – Sostituzione o collaborazione alla guida
- Articolo 26 – Tariffe
- Articolo 27 – Tassametro

TITOLO III ***IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

- Articolo 28 – Finalità del servizio N.C.C. e condizioni d'esercizio
- Articolo 29 – Tariffe
- Articolo 30 – Modalità di svolgimento del Servizio di N.C.C.
- Articolo 31 – Requisiti dei veicoli
- Articolo 32 – Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

TITOLO IV ***IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE***

- Articolo 33 – Definizione del servizio
- Articolo 34 – Definizione del contingente
- Articolo 35 – Requisiti soggettivi ed oggettivi per la gestione del servizio
- Articolo 36 – Aree di sosta
- Articolo 37 – Ambito territoriale del servizio
- Articolo 38 – Tariffe

Articolo 39 – Norme particolari

TITOLO V

SANZIONI

Articolo 40 – Addetti alla vigilanza

Articolo 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Articolo 42 – Sanzioni amministrative accessorie

Articolo 43 – Abrogazione di norme

Articolo 44 – Entrata in vigore

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea

1. Il servizio di taxi e quello di noleggio da rimessa con conducente così definito dall'art. 1 della L. 15/11/92 n. 21 soddisfano le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi svolto con autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente, parimenti denominato N.C.C., svolto con autovetture, motocarrozette e veicoli a trazione animale;
- c) il servizio di noleggio con conducente svolto per mezzo di autobus o minibus, che sarà disciplinato dal presente regolamento fino all'entrata in vigore della Legge 11/8/2003, n. 218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente".

ARTICOLO 2

Disciplina del servizio

1. I servizi pubblici non di linea sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2. Ai servizi di cui al comma precedente si applica la disciplina derivante dalle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 15/01/92 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- Legge R.T. 06/09/93 n. 67 "Norme in materia di trasporto persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio";
- D.lgs 30/04/92 n. 285 e successive modifiche e integrazioni "Nuovo Codice della Strada";
- DPR 16/12/92 n.495, "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio Comunità europea n. 438 del 21/06/89 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 562 del 12/11/74 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore viaggiatori su strada nel settore trasporti internazionali e nazionali";
- D.lgs 22/12/00 n. 395 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori in quanto applicabile;
- L. 11/08/03 n. 218 che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente in quanto applicabile;
- D.M. 15/12/92 n. 572 (dispositivi antinquinamento);
- L. 05/02/92 n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- D.M. 19/11/92 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi);

- D.R. 01/03/95 n.131;
- L. 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni;
- L.R. 28/12/00 n. 81.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vale ogni altra disposizione contenuta nelle norme comunitarie, leggi nazionali e della Regione Toscana.

ARTICOLO 3

Licenza, autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente sono subordinati rispettivamente alla titolarità di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/01/92 n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/85 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b e c è consentito conferire il titolo alla cooperativa od al consorzio, in caso di recesso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il proprietario è reintegrato nella titolarità del titolo con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della L. 15/01/92 n.21.

ARTICOLO 4

Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego rispettivamente in servizio taxi ed in servizio di n.c.c..

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della L. 15/01/92 n. 21.

3. Il Dirigente previa domanda degli interessati può autorizzare i titolari di licenza a farsi sostituire nella guida delle autovetture, solo nei casi previsti dall'art. 10 della L. 15/01/92 n. 21, da soggetti aventi tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, collaboratori familiari e/o sostituti. Il titolare dovrà comunicare il nominativo, i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto ed allegare la documentazione di idoneità professionale prevista per legge.

ARTICOLO 5

Numero delle licenze, autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare per l'esercizio delle attività di cui alla Legge 15/01/1992, n. 21. Nelle more dell'entrata in vigore della Legge 11/08/03 n. 218, è consentito il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge.

I criteri di valutazione che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare sono individuati tenendo conto tra l'altro:

- Numero di abitanti;
- Presenza di centri di servizio sociosanitari culturali, sportivi e ricreativi;
- Presenza di attività turistiche;
- Presenza di attività produttive (industria commercio e artigianato);
- Offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.

2. La Giunta Comunale può procedere alla revisione del numero delle licenze ed autorizzazioni ogni due anni.

ARTICOLO 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio su conforme indirizzo della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea purché in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari di licenza taxi o autorizzazione di n.c.c. ai sensi della Legge Regionale 31/07/98 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 7

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista e di conducente di veicolo a noleggio

1. L'esercizio della professione di tassista e conducente di autovetture a noleggio è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada e dotati dei seguenti requisiti:

- Idoneità morale;
- Idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio).

L'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante autobus con conducente autorizza all'esercizio dell'attività, senza l'iscrizione al predetto ruolo, ai sensi art. 12 della Legge 11/08/03 n. 218, a far data dall'entrata in vigore della Legge medesima.

2. Il rilascio della licenza comunale per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovetture e di autobus è subordinato al possesso dei locali o ricoveri di veicoli di natura privata o di accertata idoneità;

3. Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 22/12/00 n. 395 come integrato e modificato dal decreto Legislativo 28/12/01 n. 478, l'esercizio di noleggio mediante autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- Idoneità alla professione acquisita ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91, n. 448;
- Idoneità finanziaria definita dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91 n. 448, art. 5. Le modalità di certificazione all'idoneità finanziaria sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22/06/92.

Il servizio di noleggio con conducente mediante autobus cesserà di essere disciplinato dal presente Regolamento con l'entrata in vigore della Legge 11/08/03 n. 218.

I requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91, n. 448.

4. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa in materia antimafia.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta l'estinzione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

ARTICOLO 8

Concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni

1. Il rilascio delle licenze od autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti mediante autovettura, di cui all'art. 1 comma 2, lett. a e b, avviene mediante bando di concorso pubblico. Il rilascio di autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti mediante autobus di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, è disciplinato dall'art. 9

2. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili presso il Comune una o più licenze od autorizzazioni ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una licenza od autorizzazione per ogni bando.

4. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze od autorizzazioni sono i seguenti:

- Numero delle licenze od autorizzazioni da assegnare;
- Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte del Responsabile del Servizio;
- Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

5. Per l'ammissione al bando di concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nei ruoli ad idonea sezione di cui all'art. 6 della L. 15/01/92 n. 21 ed articolo 3 comma 5 L.R. 06/09/93 n. 67. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante autobus con conducente autorizza all'esercizio dell'attività senza l'iscrizione al predetto ruolo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 11/08/03 n. 218, a far data dall'entrata in vigore della Legge medesima;
- b) idonea patente di guida;
- c) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della C.E.;
- f) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio.

ARTICOLO 9

Autorizzazione per il servizio con conducente mediante autobus

1. Nelle more dell'entrata in vigore della Legge 11/08/03 n. 218, gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione dalla Legge e dal presente regolamento possono

richiedere all'Amministrazione Comunale, su istanza in carta legale, l'assegnazione di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus, a condizione che:

- a) dispongano della rimessa di cui all'art. 7;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria, idoneità professionale previsti dalla Legge;

ARTICOLO 10

Domande di licenza o di autorizzazione

1. Chi intende ottenere la licenza di autorizzazione di esercizio per autoveicoli in servizio pubblico di taxi o noleggio con conducente, deve presentare la domanda su carta legale diretta al Responsabile del Servizio competente.

2. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- Nome e cognome del richiedente;
- Luogo e data di nascita;
- Luogo di residenza;
- Codice fiscale;
- Posizione nei riguardi degli obblighi militari e scolastici;
- Possesso dei requisiti morali;
- Accettazione delle norme del presente Regolamento;
- Il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che s'intende adibire al servizio;
- Il possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente art. 7.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio per l'attività di noleggio con conducente svolta mediante autobus, le domande dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

- Nome e cognome, generalità e titolo del richiedente;
- Denominazione dell'impresa, sede, Codice Fiscale ed estremi dell'iscrizione al REA;
- Nome, cognome e generalità del preposto;
- Eventuale titolarità di altre autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente mediante autobus;
- Possesso del requisito di onorabilità previsto dalla Legge;
- Possesso del requisito di capacità finanziaria previsto dalla Legge;
- Possesso del requisito di idoneità professionale
- Il possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente art. 7
- Accettazione delle norme del presente Regolamento.

4. Oltre a quanto sopra, nella domanda dovranno essere indicati gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 11

Valutazione delle domande e graduatorie

1. Al fine di assegnare le licenze e le autorizzazioni il competente Ufficio Comunale provvede a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili sulla base dei seguenti titoli preferenziali:

1.1 Per l'esercizio del servizio di taxi:

- a) Avere svolto il servizio di taxi in qualità di già titolare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, in caso di parità è data preferenza a chi ha esercitato l'attività, in qualità di sostituto, collaboratore familiare o dipendente, per il periodo di tempo più lungo.
- b) In assenza dei requisiti di cui alla precedente lettera a), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
 - Il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;

- La disponibilità di veicoli ecocompatibili, tali da minimizzare le emissioni di benzene nell'atmosfera;

1.2 Per il servizio di N.C.C. con autovettura:

- a) Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
- b) Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
- c) In assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
 - Il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
 - La disponibilità di veicoli ecocompatibili tali da minimizzare le emissioni di benzene nell'atmosfera.

2. Il punteggio per ogni richiedente è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli prodotti.

3. Qualora a due o più richiedenti risulti attribuito stesso punteggio, la licenza o autorizzazione viene assegnata in base all'anzianità di possesso del Certificato di Abilitazione Professionale. Quando anche questo certificato non sia utile a definire una graduatoria sarà applicato il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 12

Assegnazione della licenza o autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio tenuto conto della graduatoria degli idonei di cui al precedente art. 10 e in esecuzione di apposita delibera di assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni della Giunta Comunale, comunica agli interessati l'accoglimento delle domande, subordinando il rilascio del titolo alla presentazione, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione, dei seguenti documenti:

- A) copia conforme della patente di guida;
- B) copia conforme del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
- C) copia conforme del Certificato di Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea;
- D) copia conforme della carta di circolazione dell'autovettura;
- E) attestazione di idoneità professionale (artt. 6 e 7 del D.M. 20/12/91 n. 448 e art. 7 D. Lgs 22/12/00 n. 395, quando in vigore) per il servizio mediante autobus;
- F) certificazione attestante l'idoneità dei mezzi finanziari (art. 5 del D.M. 20/12/91 n.448 e art. 6 D. Lgs 22/12/00 n. 395, quando attuata) per il servizio mediante autobus;
- G) autocertificazione per attuazione disposizioni legislative antimafia e dimostrazione del possesso del requisito di onorabilità previsto dall'art._5 del D.Lgs 22/12/00 n. 395, quando attuata, per il servizio mediante autobus;
- H) polizza di assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile per le persone e le cose trasportate.

ARTICOLO 13

Licenza o autorizzazione di servizio e sua validità

1. Il Responsabile del servizio rilascia all'assegnatario della licenza od autorizzazione un libretto di servizio nel quale sono annotati gli estremi della targa dell'autovettura adibita al servizio stesso e le altre annotazioni necessarie ai sensi del presente Regolamento.

- A) la licenza e/o autorizzazione di servizio devono essere restituiti all'Ufficio Attività Produttive in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca del Titolo
- B) il titolare della licenza o autorizzazione deve comunicare a detto Ufficio ogni cambiamento di domicilio entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

2. La validità è comunque condizionata alla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea.

3. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 14

Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

1. Il titolare può trasferire la licenza o l'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, qualora si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare da almeno cinque anni;
- b) abbia compiuto il sessantesimo anno d'età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Nella fattispecie di cui al comma precedente il titolare presenta istanza di trasferimento della licenza al Comune indicando la persona designata.

3. Il trasferimento del titolo per l'esercizio di taxi e n.c.c. con autovettura per "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, oppure altro soggetto designato dagli eredi con titolo idoneo, nel termine perentorio di due anni.

4. Il trasferimento del titolo per l'esercizio di noleggio mediante autobus per "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del Decreto del Ministero dei Trasporti 20/12/91 n. 448. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che sia stato perfezionato dagli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto Attestato di capacità Professionale, è dichiarata la decadenza dell'autorizzazione.

5. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, cui trasferire la licenza;
- c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti indicati ai punti precedenti.

6. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

ARTICOLO 15

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) qualora il titolare non avvii l'attività entro il termine perentorio di mesi 4 dal giorno del suo rilascio o della sua volturazione per atto tra vivi o per procedura "mortis causa";
 - b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia alla licenza o autorizzazione;
 - c) quando il titolare sospenda il servizio, ingiustificatamente, per oltre due mesi continuati e, comunque, per tre mesi nell'arco di un anno.
2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di giorni tre, al competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 16

Comportamento dei conducenti durante il servizio

1. I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea, nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi sempre con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità Comunali;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- k) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- l) tenere a bordo del veicolo la relativa licenza od autorizzazione, copia del regolamento comunale da esibire a richiesta dell'utenza;
- m) esporre in modo ben visibile sul veicolo;
 - L'apposito contrassegno rilasciato dal Comune;
 - Il numero di licenza o autorizzazione;
 - Copia della tariffa in vigore.
- n) segnalare attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI" la condizione di libero o occupato;
- o) ultimare la corsa anche quando è scaduto il turno di servizio;
- p) non fumare qualora non sia presente parete divisoria fra il posto guida e la parte posteriore dell'auto, destinata agli utenti.

2. Nell'esercizio della propria attività è vietato:

- Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che avevano ordinato la corsa;
- Portare animali propri in vettura;
- Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella su base chilometrica;
- Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

4. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

5. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ARTICOLO 17

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto;
- b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) Imbrattare o danneggiare il veicolo;
- d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) Pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
- f) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- h) Scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

ARTICOLO 18

Utenza portatrice di handicap

1. I veicoli destinati al servizio di taxi e di n.c.c. devono essere accessibili all'utenza portatrice di handicap e tutti i nuovi veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap. In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la scesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità; i mezzi sono trasportati gratuitamente.

3. I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/04/78 N. 384.

ARTICOLO 19

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.

ARTICOLO 20

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'attività, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

ARTICOLO 21

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio di Polizia Municipale che, esperiti gli opportuni accertamenti adotta o propone provvedimenti eventuali e conseguenti.

2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell' Ufficio Comunale cui indirizzare i reclami.

TITOLO II **IL SERVIZIO DI TAXI**

ARTICOLO 22

Caratteristiche delle autovetture adibite a taxi

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/92.
2. I veicoli adibiti al servizio taxi sono muniti:
 - a) Tassametro omologato e piombato ai sensi di legge, dalla cui lettura sia identificata la somma da pagare;
 - b) Contrassegno luminoso inamovibile posto sul tetto, in posizione centrale di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI";
 - c) Apposita targa posteriore rilasciata dal Comune indicante il numero d'ordine e la scritta inamovibile "servizio pubblico".
3. Tutti i nuovi veicoli di taxi devono avere le caratteristiche di cui al precedente comma.
4. Prima dell'impiego effettivo dell'autovettura il titolare deve comunicare all'Ufficio Comunale di competenza le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di taxi. L'Ufficio provvede ad accertare le caratteristiche definite dalla normativa vigente e che il veicolo sia dotato dei contrassegni obbligatori di cui al presente articolo comma 2 e della normativa vigente.

ARTICOLO 23

Finalità del servizio taxi

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o collettivo. Esso si effettua, a richiesta dell'utenza, nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dalla Giunta Comunale e previo pagamento del canone nella misura definita in ordine alla disciplina regolamentare Tosap.
2. Il servizio può essere effettuato anche a vista su richiesta dell'utenza, a tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi "libero" od "occupato". In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.

ARTICOLO 24
Acquisizione della corsa

1. Il servizio deve avere inizio con partenza dal Comune di Marlina.
2. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dall'Amministrazione Comunale, nei modi seguenti:
 - a) Mediante chiamata al telefono del luogo di stazionamento;
 - b) Quando il cliente si presenti direttamente sul luogo di stazionamento.
3. Nei modi indicati dal comma 2, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila.
4. Al di fuori dei modi previsti dal comma 3 la corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.

ARTICOLO 25
Sostituzione o collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/92 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per obblighi militari;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi, minori, del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'art. 6 della L. 15/01/92 n. 21 ed in possesso dei requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso i termini dei due anni previsti dal comma 3 dell'Articolo 13 decorrono dalla data di conseguimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 10 comma 3, della Legge 15/01/92 n. 21.
4. Nei casi di cui alle lettere a) b) d) e) del precedente comma 1 i titolari di licenza di taxi devono produrre idonea documentazione all'Ufficio Comunale competente.

ARTICOLO 26

Tariffe

1. La Giunta Comunale, determina le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per il Servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. La Giunta Comunale determina altresì il perimetro dell'area urbana.
4. Una copia della tariffa, fornita a cura dell'Ufficio Attività Produttive a spese dell'interessato, dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo.
5. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di "cassa", non appena il servizio sia terminato. Soltanto dopo l'avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di "libero".
6. L'inizio della prestazione avviene con le sotto elencate richieste di servizio:
 - a) Richiesta di servizio espressa mediante telefono al posteggio riservato: il tassametro viene azionato al momento della partenza del veicolo dal luogo di stazionamento;
 - b) Richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui inizia il servizio.
7. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato e piombato sulla base delle tariffe stabilite.
8. In nessun caso è ammesso:
 - a) Il pagamento del rientro alle aree di stazionamento;
 - b) La determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto direttamente concordato tra l'utente e il vettore;
 - c) Il rapporto diretto tra tassista e utente in violazione delle modalità di accesso al servizio.

ARTICOLO 27

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato e piombato.
2. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti della Motorizzazione Civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile sui sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune di Marliana e l'Ufficio Comunale competente ne accerta previamente l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte, anche a campione, dal competente Ufficio Comunale.
4. Il tassametro non può essere manomesso, se non in caso di guasto; in tal caso il tassista, con contestuale comunicazione al Comune, dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione. Prima della ripresa del servizio, il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura di cui al comma 2.

TITOLO III
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ARTICOLO 28

Finalità del servizio N.C.C. e condizioni d'esercizio

1. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C) di cui all' articolo 1 comma 2, del presente Regolamento si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza la richiesta presso la sede del vettore.

2. Presupposto essenziale per lo svolgimento del servizio di N.C.C. è la disponibilità, all'interno del territorio comunale, o nel territorio dei Comuni confinanti per lo svolgimento del servizio a mezzo di autobus, di idonei locali o aree private recintate per il ricovero dei veicoli.

3. laddove non siano state rilasciate autorizzazioni per il servizio di Taxi, il titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C. può stazionare in area pubblica esercitando un servizio sostitutivo di Taxi”

ARTICOLO 29

Tariffe

Il corrispettivo per il servizio di N.C.C. deve essere preventivamente concordato fra l'utente ed il vettore. Le relative tariffe sono determinate sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti.

ARTICOLO 30

Modalità di svolgimento del servizio N.C.C.

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati dell'Unione Europea è consentita l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

ARTICOLO 31
Requisiti dei veicoli

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. sono dotati di:

- a) Contrassegno posto all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore con la scritta "noleggio";
- b) Targa posteriore rilasciata dall'Amministrazione Comunale recante lo stemma del Comune, numero di autorizzazione e la dicitura, inamovibile, "N.C.C."

ARTICOLO 32
Locazione temporanea ed eccezionale dei veicoli

1. Ove i veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente subiscano guasti, incidenti o furti, con prevista inutilizzazione di almeno 15 giorni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare, su richiesta del titolare, la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli sostitutivi, alle seguenti condizioni:

- a) La locazione dei veicoli sia effettuata solo tra titolari di autorizzazioni di n.c.c. del Comune di Marliana;
- b) Il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
- c) Il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 45 giorni nell'arco dell'anno;
- d) Sia presentata dichiarazione del carrozziere o del riparatore con la quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della relativa denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO IV
IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

ARTICOLO 33
Definizione del servizio

Il noleggio di mezzi a trazione animale “o con vetture” è costituito da servizio attivato mediante carrozze, di solito guidate dal conducente “vetturino”, offerto all’utenza su specifica richiesta nelle aree individuate a tale scopo per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

ARTICOLO 34
Definizione del contingente

La Giunta Comunale determina il numero delle licenze rilasciabili considerate anche le esigenze di trasporto in relazione alla natura turistica del centro urbano.

ARTICOLO 35
Requisiti soggettivi ed oggettivi per la gestione del servizio

Il rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i criteri di cui all’articolo 8 è subordinato:

- a) Alla verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni dei richiedenti come individuati nel Titolo I articolo 7 del presente Regolamento;
- b) All’accertamento dei requisiti dei veicoli così come individuati dagli articoli 64, 65, 66, 67, 69 e 70 del Capo II del Decreto Legislativo 285/92, nonché dagli articoli 222 e 226 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con DPR 495/92.

ARTICOLO 36
Aree di sosta

La Giunta Comunale determina le aree di sosta delle carrozze considerata la natura del servizio e la problematica igienico ambientale legata all’utilizzazione di animali vettori.

ARTICOLO 37

Ambito territoriale del Servizio

La Giunta Comunale determina il perimetro dell'area urbana all'interno della quale viene svolto il servizio di natura turistica.

ARTICOLO 38

Tariffe

La Giunta Comunale fissa le tariffe per l'esercizio del servizio distinguendo quello di natura turistica da quello di mero trasporto svolto nell'area extraurbana.

ARTICOLO 39

Norme particolari

I conducenti di vettura a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il trasporto.

TITOLO V SANZIONI

ARTICOLO 40 *Addetti alla vigilanza*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24/11/81 n. 689.

ARTICOLO 41 *Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo III, Sezione II del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così sanzionate:

- L'esercente del servizio taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area cui la Licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300.
- L'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 15 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 70 a € 420
- Le violazioni per l'inosservanza dell'art. 24 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 60 a € 360;
- Le violazioni per l'inosservanza dell'art. 21 commi 2.a, 2.b, e 2.c sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 70 a € 420;
- Le violazioni per l'inosservanza dell'articolo 25, comma 4, e dell'articolo 30 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 80 a € 480;
- Le violazioni per l'inosservanza dell'art. 23, commi 1e 2, e dell'art. 27, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;
- Le violazioni per l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 60 a € 360;
- Per tutte le restanti violazioni a disposizioni contenute nel presente regolamento non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300.

2. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di N.C.C., da un dipendente o collaboratore dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza od autorizzazione, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. Il Responsabile del Servizio Comunale incaricato della gestione del trasporto pubblico provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

4. Si applica il vigente Regolamento Comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 42 *Sanzioni amministrative accessorie*

1. La licenza per il servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. sono sospese per un periodo non superiore a sei mesi, qualora il titolare o il conducente dei servizi pubblici non di linea, incorra nelle seguenti violazioni:

- a) Inosservanza dei criteri per la determinazione delle tariffe e mancato azionamento del tassametro;

- b) Per manomissione del tassametro;
- c) per essere incorso, per tre volte, nell'arco di un anno, in provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 40 del presente Regolamento;
- d) per essere incorso in violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs 30/04/92 n. 285;

2. La licenza per il servizio di taxi o l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. è revocata nei seguenti casi:

- a) Quando il titolare perda il requisito d'iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea di cui all'art. 3 della L.R. 06/09/93 n. 67, nonché uno o più degli altri requisiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento e dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività;
- b) Quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in più provvedimenti di sospensione, per un periodo complessivo superiore a sei mesi,

3. Al titolare di licenza o autorizzazione che sia incorso in un provvedimento di sospensione e/o revoca, è data facoltà di presentazione di osservazioni, obiezioni e opposizioni al medesimo Responsabile del Servizio competente.

4. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario ed ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca sono comunicati all'Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza e agli organi di Polizia per opportuna conoscenza.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 40 e delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente articolo è regolato dall'art. 7 bis del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, introdotto dall'art. 16 della legge 16.1.2003, n. 3, dalla legge L. 24/11/81 n. 689, dalla L.R. 28/12/2000 n. 81.

I provvedimenti di sospensione e/o revoca della licenza o autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Servizio competente con ordinanza-ingiunzione conclusiva del procedimento di irrogazione delle correlate sanzioni amministrative pecuniarie, ovvero, quando ciò non sia previsto o sia intervenuto tempestivo pagamento in misura ridotta, con proprio autonomo provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 43 *Abrogazione di norme*

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.

ARTICOLO 44 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del consiglio Comunale.